



autostrada del Brennero

**SERVIZIO TRIENNALE DI PRELIEVO, TRASPORTO E RECUPERO
DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RACCOLTI LUNGO
L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO E DI QUELLI PRODOTTI PRESSO I CENTRI
DI SICUREZZA AUTOSTRADALI E LE ALTRE SEDI DELLA SOCIETÀ
CIG 7419938689**

6

SCHEMA DI CONTRATTO

DATA PROGETTO:

Marzo 2018

IL DIRETTORE TECNICO GENERALE

(ing. Carlo Costa)

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

(p.i. Giorgio Vivaldi)

INDICE

ART. 1)	NORME APPLICABILI	3
ART. 2)	DEFINIZIONI	3
ART. 3)	OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 4)	CORRISPETTIVO DELL'APPALTO	4
ART. 5)	DURATA DELL'APPALTO	4
ART. 6)	MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO	4
ART. 7)	PENALITÀ	5
ART. 8)	AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	6
ART. 9)	SOSPENSIONE, RIPRESA DELLE PRESTAZIONI E PROROGA DEL TEMPO CONTRATTUALE	6
ART. 10)	ORDINI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	7
ART. 11)	COORDINATORE E PERSONALE DELL'APPALTATORE - RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ	7
ART. 12)	ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	8
ART. 13)	SUBAPPALTO	9
ART. 14)	PRESCRIZIONI E NORME PER LA ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PRESENZA DI TRAFFICO	11
ART. 15)	CONTABILITÀ E MISURAZIONE DELLE PRESTAZIONI	12
ART. 16)	REVISIONE DEI PREZZI	12
ART. 17)	PRESTAZIONI NON PREVISTE NELL'ELENCO PREZZI	12
ART. 18)	RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA VERSO LA SOCIETÀ E VERSO TERZI	13
ART. 19)	DANNI DA FORZA MAGGIORE	14
ART. 20)	GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	14
ART. 21)	RISERVE	15
ART. 22)	INADEMPIMENTI O RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO PER FATTO DELL'IMPRESA	16
ART. 23)	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	16
ART. 24)	RECESSO PER VOLONTÀ DELLA SOCIETÀ	17
ART. 25)	SISTEMA QUALITÀ DELL'IMPRESA	17
ART. 26)	DIRETTORE TECNICO DELL'APPALTATORE	18
ART. 27)	INFORMATIVA D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e Regolamento UE 679/2016	18
ART. 28)	TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	18
ART. 29)	RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01	18
ART. 30)	DOMICILIO LEGALE	19
ART. 31)	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	19
ART. 32)	FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE	19
ART. 33)	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO	20

SCHEMA DI CONTRATTO

relativo al servizio triennale di prelievo, trasporto e recupero differenziato dei rifiuti solidi urbani raccolti lungo l'Autostrada del Brennero e di quelli prodotti presso i Centri di Sicurezza Autostradali e le altre sedi della società.

Premesso

che:

- Autostrada del Brennero SpA è concessionaria per la costruzione ed esercizio dell'autostrada Brennero-Verona-Modena;
- l'Amministratore Delegato di Autostrada del Brennero SpA, con Determina n. ... del ha approvato il servizio triennale di prelievo, trasporto e recupero differenziato dei rifiuti solidi urbani raccolti lungo l'Autostrada del Brennero e di quelli prodotti presso i Centri di Sicurezza Autostradali e le altre sedi della Società;
- per la scelta del contraente Autostrada del Brennero SpA ha proceduto mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, con selezione dell'offerta migliore secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo nel rispetto dell'articolo 95, D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50;
- a seguito dello svolgimento della citata procedura di selezione, tenutasi in data ..., è risultata aggiudicataria del servizio di che trattasi, per un importo di € di cui €, al netto del ribasso del ...% per il servizio ed € per costi della sicurezza, l'Impresa/RTI/Consorzio, con sede in

l'Impresa/RTI/Consorzio:

- dichiara di aver preso visione degli atti a base di gara, compreso il computo metrico, di essersi recata sul posto dove deve eseguirsi il servizio, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, dei punti di accesso e della loro percorribilità, nonché di tutte le condizioni generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato lo stesso realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi. L'Impresa dichiara altresì di aver verificato la disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione del servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia degli interventi previsti;
- dichiara inoltre di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
- dichiara infine di essere in regola e si obbliga a rimanere in regola con i versamenti salariali, contributivi previdenziali e assistenziali,

ciò premesso, che è parte integrante del presente atto,

fra il signor, nato a, il, nella sua qualità di di Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in Trento, Via Berlino, 10 – Registro delle Imprese n. – Codice Fiscale n. 00210880225 – (che di seguito, per brevità, sarà denominata Società) da una parte, e il signor, nato a, il, nella sua qualità di dell'Impresa, con sede in, via n., (giusto atto di costituzione di associazione di imprese di data n. di repertorio del dott., notaio in), Codice Fiscale n., (che di seguito, per brevità, sarà denominata Impresa o Appaltatore) dall'altra, si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1) NORME APPLICABILI

Il presente appalto è disciplinato dagli elaborati progettuali e dall'offerta presentata dall'Impresa nonché, per quanto ivi non previsto, dalle seguenti norme:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
- il Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm, "Codice della Strada".

ART. 2) DEFINIZIONI

Le premesse al presente contratto, così come il Codice, il Regolamento e il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, ne formano parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti.

Ai fini del presente contratto si intende per:

- **Codice:** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici";
- **Regolamento:** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- **Capitolato Generale:** il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
- **Codice della strada:** il D.Lgs. 30/4/1 992, n. 285;
- **Capitolato:** il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- **Appaltatore:** l'operatore economico aggiudicatario, singolo o associato;
- **Società:** Autostrada del Brennero S.p.A.

ART. 3) OGGETTO DELL'APPALTO

Il Contratto ha per oggetto il servizio triennale di prelievo, trasporto e recupero differenziato dei rifiuti solidi urbani raccolti lungo l'Autostrada del Brennero e di quelli prodotti presso i Centri di Sicurezza Autostradali e le altre sedi della Società.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, le prestazioni da espletarsi sono quelle dettagliatamente descritte nel Bando, nel "Capitolato speciale descrittivo e prestazionale", negli altri documenti costituenti allegati al bando e negli ulteriori documenti messi a disposizione dell'Impresa dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Qualora in sede di esecuzione del servizio l'effettivo conferimento di rifiuti, per qualunque causa – anche legata a pronunce giudiziali – risulti notevolmente inferiore a quanto previsto dal progetto ai fini della determinazione del valore dell'appalto, nulla potrà pretendere l'aggiudicatario dalla Società a titolo alcuno.

ART. 4) CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dovuto dalla Società all'impresa per il servizio oggetto di appalto sarà determinato a consuntivo mensile in base alle effettive prestazioni eseguite e ai prezzi unitari offerti in sede di gara.

I prezzi e gli importi del servizio sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

ART. 5) DURATA DELL'APPALTO

Il contratto avrà durata triennale, con possibilità per la Società di rinnovo fino a un massimo di ulteriori tre anni alle stesse condizioni o a condizioni più favorevoli per la Società stessa, ai sensi dell'articolo 63, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

ART. 6) MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Al termine di ogni mese contrattuale l'Impresa potrà emettere fattura con riferimento alle prestazioni eseguite nel mese precedente. I pagamenti saranno effettuati a 60 (sessanta) giorni dalla data della fattura, previo adempimento agli obblighi di legge e accertata da parte del DEC la regolarità della prestazione effettuata in termini sia di qualità sia di quantità nonché la regolarità contributiva verso gli Istituti assicurativi INPS, INAIL, ovvero verso quegli altri Enti eventualmente competenti secondo la natura giuridica e la qualificazione dell'Impresa.

Da ogni pagamento verrà decurtato lo 0,5% dell'importo di fattura a titolo di trattenute di legge (che verrà corrisposto in sede di liquidazione finale al termine della commessa previo accertamento della regolare esecuzione e della regolarità contributiva e previdenziale) e dell'eventuale somma corrisposta a titolo di intervento sostitutivo. Verrà inoltre decurtato dal primo pagamento utile l'ammontare delle eventuali penali.

Nel caso in cui vi fosse la presenza di un subappalto, il pagamento sarà sospeso fino all'avvenuta presentazione da parte dell'Impresa di copia delle fatture quietanzate dei subappaltatori.

In caso di sospensione delle prestazioni per cause non dipendenti dall'Impresa, il DEC potrà procedere alla liquidazione delle prestazioni eseguite, indipendentemente dalla scadenza e dall'ammontare del credito maturato.

Secondo quanto previsto dall'articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, così come modificato dal D.L. 10 ottobre 2017 n.148 (convertito dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172, in G.U. 05.12.2017 n. 284), trova applicazione il meccanismo della scissione dei pagamenti "split payment" in ragione del quale la Società provvederà a versare direttamente all'Erario l'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) in relazione alle fatture emesse dall'Appaltatore, che dovranno essere inviate all'apposito indirizzo di posta elettronica fatture@pec.autobrennero.it.

L'impresa dovrà inviare al Direttore di Esecuzione del Contratto gli originali della IV copia di ciascun formulario dei ritiri effettuati nel mese precedente, entro il giorno 5 del mese successivo.

ART. 7) PENALITÀ

Tenuto conto di quanto previsto dal Capitolato, in caso di inadempimento dell'Impresa sono previste le seguenti penali, fatto salvo il diritto della Società alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno.

a) PENALI PER RITARDATO ADEMPIMENTO:

1. Ritardato ritiro dei rifiuti:

Verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,7‰ dell'importo netto contrattuale ogni giorno di ritardo (anche in caso di mera dimenticanza) rispetto la tempistica fornita in fase di gara. Non verrà calcolato il giorno della richiesta mentre verrà considerato il giorno del ritiro anche se effettuato prima delle ore 12.00. Il ritardo non sarà giustificabile con imprevisti che capitano lungo il tragitto stradale (es incidenti, incolonnamenti, ritardi delle discariche ecc..) o blocco dei camion nel sabato e domenica.

2. Ritardato invio della IV copia del formulario tramite fax o email:

Verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,3‰ dell'importo netto contrattuale ogni giorno di ritardo (anche in caso di mera dimenticanza) rispetto la tempistica fornita in fase di gara. Non verrà calcolato il giorno del ritiro mentre verrà considerato il giorno dell'invio anche se effettuato prima delle ore 12.00.

b) ALTRE PENALI:

1. Mancato invio delle autorizzazioni aggiornate:

Verrà applicata una penale pari all'0,5‰ dell'importo netto contrattuale per ogni mancata comunicazione della nuova autorizzazione al trasporto o recupero, riscontrata in occasione della consegna del rifiuto al trasportatore.

2. Formulario con impianto di destinazione diverso da quelli autorizzati:

Verrà applicata una penale pari all'1‰ dell'importo netto contrattuale per ogni formulario sulla cui IV copia sia stato sostituito l'impianto di destinazione senza preavviso.

3. Ritiro rifiuti non autorizzato:

Verrà applicata una penale pari all'1‰ dell'importo netto contrattuale per ogni formulario che non sia stato firmato da personale di Autostrada del Brennero S.p.A., fermo restando qualora ne presuppongano gli estremi la facoltà di inviare segnalazioni alle autorità competenti.

4. In caso di mancato invio al Direttore di Esecuzione del Contratto della autocertificazione mensile dell'avvenuto controllo della validità dei permessi di soggiorno di tutti i dipendenti:

Verrà applicata una penale pari allo 0,3‰ dell'importo netto contrattuale per ogni mancato invio.

5. Mancato rispetto delle modalità di Operazioni di selezione e cernita dei rifiuti urbani con successivo avvio a riciclo indicate in sede di offerta tecnica:

Qualora in sede di offerta tecnica sia stata proposta l'esecuzione delle operazioni di selezione e cernita, verrà applicata una penale pari al 30% dell'imponibile fatturato nel mese in cui è stata accertata la difformità.

Qualora durante il periodo contrattuale la somma delle diverse penali dovesse raggiungere il 10% dell'importo contrattuale, è facoltà della Società disporre la risoluzione del contratto.

ART. 8) AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'avvio dell'esecuzione del servizio è disposto successivamente alla stipulazione del contratto.

La Società si riserva comunque la facoltà di effettuare la consegna del servizio, intesa come ordine di immediato inizio delle prestazioni, anche subito dopo l'aggiudicazione in pendenza di stipulazione del contratto in caso di estrema urgenza o qualora le prestazioni, per loro natura o per il luogo ove le medesime devono essere eseguite, debbano essere immediatamente consegnate o svolte. In tal caso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto terrà conto di quanto eseguito dall'Impresa per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipulazione del contratto.

L'Impresa dovrà pertanto organizzarsi in maniera tale da essere pronta fin da subito ad avviare l'esecuzione delle prestazioni.

La Società comunicherà all'Impresa, tramite il Direttore di Esecuzione del Contratto, il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna il servizio.

Dell'avvio del servizio sarà redatto apposito verbale.

Con la firma del verbale, il legale rappresentante dell'Impresa o persona abilitata, indicherà il nominativo del responsabile del servizio, che dovrà essere in possesso dei necessari poteri ovvero munito di delega per firmare la corrispondenza, la contabilità e potrà ricevere gli ordinativi e gli Ordini di Servizio.

Qualora l'Impresa non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna del servizio, gli sarà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, la Società avrà diritto di non stipulare o di risolvere il contratto, trattenendo definitivamente la garanzia provvisoria o definitiva versata dall'Impresa stessa, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 9) SOSPENSIONE, RIPRESA DELLE PRESTAZIONI E PROROGA DEL TEMPO CONTRATTUALE

L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere il servizio.

In tema di sospensione e ripresa del servizio trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 107 del Codice.

Ove successivamente alla consegna del servizio insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di prestazione eseguibili.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario.

Le eventuali contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni del servizio sono iscritte come riserva sul registro di contabilità.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio stesso, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Impresa potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità.

Fatti salvi i casi appena citati, per la sospensione del servizio, qualunque sia la causa, non spetta all'Impresa alcun compenso o indennizzo. La sospensione legittimamente disposta determina l'interruzione della decorrenza del tempo contrattuale per un periodo pari a quello della sospensione medesima.

Eventuali sospensioni del servizio disposte dal Direttore d'Esecuzione del Contratto per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, o per quelle della tutela dell'ambiente non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l'ultimazione del servizio.

ART. 10) ORDINI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per quanto riguarda la gestione del servizio, dalla consegna alla regolare esecuzione, si farà riferimento alle disposizioni dettate al riguardo dal Codice, dal Capitolato e dal presente schema di contratto.

È di competenza del Responsabile del Procedimento ovvero del Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'emanazione di ordini di servizio nei confronti dell'Impresa con riguardo agli aspetti tecnici ed economici della gestione del contratto. Gli ordini di servizio sono redatti in due copie e comunicati all'Impresa che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, deve essere vistato dal Responsabile del Procedimento. L'Impresa sarà tenuta ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve dovranno essere iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto potrà altresì disporre, mediante ordini di servizio scritti, che l'Impresa esegua il servizio nell'ordine prescritto da esso stesso e in un determinato periodo, che l'Impresa proceda, con ritmo più o meno celere, all'esecuzione di una parte di esso, sia per ragioni tecniche sia per altre esigenze, assicurandosi comunque che gli interventi siano eseguiti a regola d'arte, in conformità al progetto e nel pieno rispetto dei patti contrattuali, senza aver diritto ad alcun compenso aggiuntivo a tale titolo.

Qualora risulti che le prestazioni non siano effettuate a termine di contratto o secondo le regole dell'arte, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ordinerà all'Impresa i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il diritto della Società a rivalersi per eventuali danni subiti.

Le prestazioni che, ad insindacabile giudizio del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, saranno definite "urgenti" dovranno essere iniziate entro e non oltre 24 ore dal ricevimento dell'ordine.

ART. 11) COORDINATORE E PERSONALE DELL'APPALTATORE - RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ

L'appaltatore dovrà nominare un coordinatore d'appalto, addetto all'organizzazione pratica delle attività, che sia l'interfaccia comunicativa con il direttore dell'esecuzione del contratto della Società e referente in caso di urgenze o anomalie legate alla gestione dell'appalto.

Le generalità e i recapiti telefonici del coordinatore d'appalto dovranno essere comunicati alla Società prima della consegna del servizio.

Il coordinatore d'appalto sarà tenuto a:

- a) ricevere e fare eseguire gli ordini, verbali e/o scritti (in questo caso da sottoscrivere), del Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- b) intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche tutte le volte che verrà richiesto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Società anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il coordinatore d'appalto e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo coordinatore d'appalto.

La Società si riserva il diritto di giudicare sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità del coordinatore d'appalto.

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del coordinatore d'appalto da lui delegato.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva del servizio, avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità, adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità di una corretta esecuzione del servizio, in relazione agli obblighi contrattuali.

La Società designa un Direttore dell'Esecuzione del Contratto e un Responsabile del Procedimento per essere rappresentata nei confronti dell'Appaltatore ai fini dell'appalto.

ART. 12) ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Fermo restando quanto indicato nel Capitolato e nel presente Schema di contratto, sono a carico dell'Impresa e si intendono compensati nei prezzi unitari contrattuali delle singole prestazioni anche gli obblighi e gli oneri sotto riportati:

1. l'esecuzione di tutte le prestazioni occorrenti per garantire la sicurezza delle persone presenti all'interno dell'area dell'attività e nel contempo mantenere la sicurezza degli utenti;
2. il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutti i mezzi di trasporto occorrenti all'impresa per l'esecuzione del servizio;
3. tutte le altre spese e imposte per il conseguimento di tutte le licenze, concessioni, permessi ed autorizzazioni concernenti l'esecuzione del servizio;
4. l'informazione tempestiva alla Società di eventuali infortuni occorsi al proprio personale o di Imprese terze all'interno del cantiere;
5. la fornitura, alla Società, dei dati richiesti sotto forma di documentazione sia cartacea, sia su base informatica secondo le indicazioni del Direttore di Esecuzione del Contratto.

È obbligo dell'Impresa adottare nell'esecuzione del contratto tutti i provvedimenti e cautele necessari, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire un'esecuzione secondo le prescrizioni progettuali, a perfetta regola d'arte e comunque in modo tale da garantire l'incolumità delle persone. Oltre a quanto espressamente previsto dal Capitolato l'Impresa dovrà in particolare:

1. osservare tutta la vigente normativa in campo ambientale durante le attività di competenza;
2. osservare le norme concernenti l'assunzione del personale e le assicurazioni varie del personale stesso contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione alle direttive comunitarie riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori attenendosi alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e tutte le altre disposizioni;
3. evidenziare i rischi connessi all'ambiente di lavoro in attuazione dell'obbligo di informazione ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;
4. prendere conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro o connessi alle prestazioni da porre in atto al fine di adottare tutti i necessari provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori;

5. uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro;
6. tenere a disposizione presso la sede della Società, copia dello stralcio del documento di valutazione dei rischi relativo alle attività oggetto della fornitura di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ad illustrarne il contenuto a tutti i dipendenti impiegati nell'espletamento del servizio;
7. portare a conoscenza dei propri dipendenti, tutti i rischi connessi all'ambiente di lavoro e/o alle prestazioni da porre in atto, di cui ai precedenti comma;
8. fare osservare a tutti i propri dipendenti le Norme e disposizioni di cui al presente articolo e quelle riportate nello stralcio del documento di valutazione dei rischi relativo alle attività oggetto della fornitura di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008;
9. disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le prestazioni da effettuare;
10. curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano conformi alle prescrizioni vigenti;
11. informare immediatamente il Direttore di Esecuzione del Contratto o suo delegato in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge;
12. far rispettare ad eventuali subappaltatori tutte le norme, prescrizioni e richiami di cui al presente articolo;
13. rifondere i danni risentiti dalla Società, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia la Società che le persone che la rappresentano, nonostante l'obbligo dell'Appaltatore stessa di ottemperare agli ordini che il Direttore di Esecuzione del Contratto o suo delegato avrà emanato;
14. rispondere dell'operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti o collaboratori;
15. applicare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e norme per quanto riguarda contratti collettivi di lavoro vigenti, assunzioni ed adempimenti relativi agli istituti assicurativi e previdenziali.

ART. 13) SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni e nei limiti di cui all'articolo 105 del Codice.

È sempre considerato subappalto il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte di prestazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Potranno pertanto essere affidate a imprese subappaltatrici esclusivamente prestazioni finalizzate all'esecuzione di una parte funzionale dell'opera, individuabile in base alle voci di elenco prezzi. È esplicitamente vietato l'affidamento in subappalto o in cottimo di prestazioni di sola manodopera.

È ammesso il subappalto, nel limite massimo complessivo del 30% dell'importo contrattuale, per tutte le attività del servizio oggetto di gara, alle condizioni di cui all'articolo 105 del Codice.

Il concorrente che intende avvalersi della facoltà del subappalto dichiara in sede di offerta la parte di servizio che intende subappaltare e indica una terna di operatori economici, in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

Nel caso di modifiche al contratto eventualmente disposte nel rispetto dell'articolo 106 del Codice, le limitazioni e prescrizioni di cui ai periodi precedenti si applicano alle prestazioni contrattuali modificate e l'indicazione dell'intenzione di subappaltare dovrà avvenire al momento dell'accettazione da parte dell'Appaltatore delle predette modifiche.

Il contratto o i contratti di subappalto saranno efficaci nei confronti della Società solo a fronte dell'eventuale autorizzazione dalla stessa rilasciata entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a euro 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Società sono ridotti della metà.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto l'Appaltatore dovrà presentare tutta la documentazione che verrà richiesta dalla Società.

L'autorizzazione al subappalto verrà rilasciata previo accertamento, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, di ogni necessario requisito e autorizzazione previsti dalla normativa vigente. L'Appaltatore dovrà altresì dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice stesso.

Il contratto di subappalto dovrà essere depositato presso la Società almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Società l'Appaltatore dovrà trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice stesso. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 105, comma 9 del Codice. L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'Appaltatore dovrà corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore in relazione alle prestazioni al medesimo affidate nonché agli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La Società provvederà alla corresponsione diretta ai subappaltatori degli importi dovuti per le prestazioni dai medesimi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Nel caso di subappalti in relazione ai quali la Società non provvede al pagamento diretto del subappaltatore ai sensi del periodo precedente, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Società, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'impresa o imprese subappaltatrici e comunque alla redazione di ogni SAL copia delle fatture quietanzate relative a detti pagamenti con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate alle medesime imprese subappaltatrici. Fatto salvo quanto sopra stabilito in merito al pagamento diretto del

subappaltatore da parte della Società, qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Società sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Ferma restando ogni responsabilità solidale prevista in capo all'Appaltatore, qualora nel corso dell'esecuzione del servizio la Società riscontri situazioni di indisciplina, incapacità o grave negligenza in capo ai subappaltatori, la stessa potrà richiedere all'Appaltatore di provvedere alla sostituzione dei medesimi.

Qualora nell'ambito del subappalto sia prevista l'esecuzione di una delle prestazioni ricadenti nelle categorie elencate all'articolo 1, comma 53 della L. 190 del 2012, ossia:

- a) trasporto di materiali a scarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri;

a prescindere dall'importo della prestazione e fatto salvo quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 25954 di data 23 marzo 2016, l'impresa subcontraente deve essere iscritta nelle *white lists* della prefettura della provincia ove l'impresa medesima ha sede.

ART. 14) PRESCRIZIONI E NORME PER LA ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PRESENZA DI TRAFFICO

Sono a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri che derivano dalla esecuzione del servizio in presenza di traffico ed in particolare - la necessità di eseguire il servizio in presenza di traffico, garantendo sempre la sicurezza e la continuità della circolazione autostradale, come stabilito dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

L'originale dell'autorizzazione, ovvero una copia conforme, deve essere conservata a bordo del mezzo.

L'Impresa dovrà attenersi scrupolosamente alle norme di legge in vigore all'atto dell'esecuzione del servizio, al nuovo Codice della Strada, alle sue eventuali modifiche e al relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, alle disposizioni che verranno impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, e nel caso di viabilità ordinaria, alle prescrizioni fornite dall'Ente gestore.

ART. 15) CONTABILITÀ E MISURAZIONE DELLE PRESTAZIONI

La contabilità del servizio verrà tenuta secondo le norme del Regolamento (articoli da 178 a 210).

Il Direttore di Esecuzione del Contratto, col procedere del servizio, provvederà a redigere la contabilità delle quantità, allo scopo di procedere alla liquidazione dei certificati di acconto di cui all'articolo 6 del presente contratto e fermo l'obbligo dell'Appaltatore di iscrivere le riserve all'atto della sottoscrizione della contabilità stessa, pena la decadenza altrimenti di ogni diritto o pretesa al riguardo.

L'importo di ogni acconto, al lordo delle ritenute di legge come specificato all'articolo 6 del presente schema di contratto, risulterà dalla somma dei lavori a "misura", liquidati applicando i prezzi unitari, opportunamente ribassati, alla effettiva quantità di lavoro eseguito, e dei costi per la sicurezza, contabilizzati e liquidati sulla base delle apposite voci di elenco prezzi ed in funzione delle quantità realmente eseguite.

Ciascuna rata di acconto va commisurata all'importo della prestazione regolarmente ed effettivamente eseguita, misurata e registrata, in concorso e in contraddittorio con il tecnico dell'Appaltatore incaricato.

Non saranno tenuti in alcun conto le prestazioni eseguite irregolarmente e non conformi al contratto e in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione di esecuzione del Contratto.

ART. 16) REVISIONE DEI PREZZI

A partire dal secondo anno contrattuale, i prezzi unitari di elenco verranno di anno in anno adeguati ai sensi e secondo le modalità stabilite dall'articolo 106, comma 1 del Codice.

Si procederà pertanto all'adeguamento dei prezzi sulla base dell'indice ISTAT FOI.

ART. 17) PRESTAZIONI NON PREVISTE NELL' ELENCO PREZZI

La Società ha la facoltà di apportare al contratto le modifiche che reputerà opportune e convenienti, entro i limiti stabiliti dalla legge e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 106 del Codice.

Per l'esecuzione delle prestazioni non previste o per le quali non si abbiano corrispondenti voci nell'elenco prezzi unitari, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi. Gli eventuali nuovi prezzi verranno valutati:

- a) desumendoli dai prezzi vigenti della Società;
- b) raggugliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi da effettuarsi secondo quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento.

Tali nuovi prezzi verranno determinati in contraddittorio tra il Direttore di Esecuzione del Contratto e l'Appaltatore, redigendo apposito verbale, ed approvati dal Responsabile del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro

economico, essi saranno approvati dalla Società su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità del servizio. I nuovi prezzi, determinati al lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.

Qualora l'Appaltatore non accetti i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Società potrà ingiungere alla medesima l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità. Ove l'Appaltatore non iscriva riserva secondo le modalità di cui agli articoli 190 e 191 del Regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

L'evento imprevedibile, che determina l'esecuzione di prestazioni non previste sarà trattato a norma dell'articolo 106 del Codice.

Le eventuali modifiche che potrebbero subire le previste operazioni programmate a seguito dell'andamento climatico stagionale o per altra causa (aumento o diminuzione del numero di transiti dell'utenza) verranno compensate detraendo o aggiungendo i prezzi unitari sulle quantità convenzionali riportate nel modulo "offerta prezzi del servizio".

ART. 18) RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA VERSO LA SOCIETÀ E VERSO TERZI

L'Appaltatore risponderà totalmente e incondizionatamente delle azioni e/o omissioni del suo operato e di quanto disposto e prescritto nell'ambito del suo incarico, sia civilmente che penalmente, tenendo sollevate ed indenni, per qualsiasi evenienza anche nei confronti di terzi, sia la Società, sia i dipendenti della stessa addetti alla supervisione del servizio, sia il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ed il personale a qualunque titolo presente nei luoghi di intervento su incarico della Società.

L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle prescrizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita del servizio affidatogli, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente documento, sono riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi. La loro osservanza non limita quindi, né riduce, comunque, la sua responsabilità.

La presenza sul luogo di personale di direzione e sorveglianza non limitano né riducono tale piena incondizionata responsabilità.

L'Appaltatore è tenuto, a proprie cure e spese, ad adottare tutte le precauzioni per garantire l'esecuzione del servizio senza alterare lo stato dei luoghi e senza recare danni a sottoservizi e/o opere preesistenti di qualsiasi tipo e comunque risponderà di eventuali danni subiti da detti sottoservizi e opere.

L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dalla Società, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione del servizio ed a sollevare e tenere indenne da ogni corrispondente richiesta, anche giudiziaria, sia la Società che le persone che la rappresentano, senza potersi giustificare adducendo l'obbligo di ottemperare agli ordini che il Committente avrà emanato.

La responsabilità dell'Appaltatore è estesa agli eventuali danni, diretti ed indiretti, provocati nel corso del servizio a sopra/sottoservizi di varia natura presenti nelle zone di esecuzione del servizio; l'Appaltatore dovrà rispondere direttamente agli Enti Gestori anche delle conseguenze e dei danni lamentati per temporanea interruzione del servizio.

L'Appaltatore dovrà tenere indenne e sollevata la Società da ogni responsabilità per privative industriali e per brevetti da cui fosse coperto il prodotto fornito, estesi anche ai cicli di intervento,

con espresso obbligo per l'Appaltatore stesso di rispondere in proprio ed in modo esclusivo verso gli aventi diritto per tali titoli, anche in caso di richieste di risarcimento.

L'Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti o collaboratori.

Ai fini suddetti l'Appaltatore sarà tenuto a presentare le garanzie e le coperture assicurative indicate nell'articolo 20 del presente contratto.

ART. 19) DANNI DA FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nessun compenso sarà dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al Direttore di esecuzione del contratto entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione del servizio, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Ricevuta la denuncia di cui sopra, il Direttore di Esecuzione del Contratto procede tempestivamente, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore di esecuzione del servizio;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore stesso. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Non saranno considerati danni da forza maggiore:

- i dissesti del corpo stradale;
- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli;
- gli smottamenti e le solcature delle scarpate;
- gli interramenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia;
- il rinvenimento nel terreno di sottoservizi e di trovanti rocciosi o strati di elevata durezza.

L'Appaltatore è tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni, e comunque è tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese.

ART. 20) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, e salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l'Appaltatore ai sensi, per gli effetti e nel rispetto dell'articolo 103 del Codice ha prestato garanzia definitiva per un ammontare pari al % (per cento) dell'importo delle prestazioni oggetto del contratto e quindi per un importo pari ad € (in cifre) Euro (in lettere).

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità e nei limiti di cui al comma 5 dell'articolo 103 del Codice.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

La Società ha il diritto di valersi della cauzione, per la copertura delle spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto.

La Società ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati per l'esecuzione del servizio.

La Società può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la Società provvederà a trattenere la somma corrispondente sull'ammontare dei pagamenti in corso.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

L'Aggiudicatario dovrà essere munito, a far data dalla consegna del servizio, di apposita polizza assicurativa di responsabilità civile per la copertura di tutti i danni a persone e cose derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata del servizio, per un valore non inferiore a euro 5.000.000,00.

L'Impresa dovrà fornire i veicoli completi di polizza assicurativa RCT che copra anche i rischi derivanti dai particolari attività cui verranno adibiti nell'espletamento del Servizio.

ART. 21) RISERVE

Per quanto attiene alle riserve si dovrà fare riferimento agli articoli 190 e 191 del Regolamento nonché all'articolo 205 del Codice.

Qualora l'Appaltatore intenda porre delle domande o avanzare delle richieste, dovrà esplicitarle nei quindici giorni successivi la firma con riserva degli atti che gli vengono presentati per la sottoscrizione (verbali, registro di contabilità, ecc.).

La mancata esplicitazione delle riserve per l'omessa o tardiva iscrizione da parte dell'Appaltatore nel registro di contabilità secondo le modalità ed i termini di cui all'articolo 191 del Regolamento, comporta la decadenza del diritto di far valere con qualunque tempo e modo le riserve medesime relative ai fatti registrati.

Qualora la riserva riguardi allibramenti contabili, deve essere iscritta ed esplicitata, a pena di decadenza, anche nel caso di contabilità provvisoria, così come qualsiasi altra pretesa riguardante fatti continuativi o accertabili in ogni tempo o questioni di interpretazione di norme del contratto, del Capitolato Speciale di Appalto o dell'Elenco Prezzi Unitari.

L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso del servizio nel modo anzidetto, è comunque tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione del Servizio, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni appaltate od ordinate invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità del servizio, e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare alla Società.

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura compresa tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, così come disciplinati dall'articolo 205 del Codice. I medesimi procedimenti saranno altresì attivati da parte del responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo delle riserve ancora da definirsi, prima dell'approvazione del certificato di verifica di conformità e/o di regolare esecuzione. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 205, comma 2 del Codice, non potranno essere oggetto di riserva gli

aspetti progettuali che sono stati assoggettati a verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice stesso.

ART. 22) INADEMPIMENTI O RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO PER FATTO DELL'IMPRESA

È nelle facoltà della Società di risolvere il contratto in caso di inadempienza o di grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, quali a titolo esemplificativo:

- a) quando l'Appaltatore si renda colpevole di frode o negligenza grave o quando interrompa l'esecuzione del contratto per la pendenza di contestazioni avanti all'autorità giudiziaria;
- b) quando per negligenza dell'Appaltatore, e/o per inadempienza agli obblighi e alle condizioni stipulate, l'avanzamento del servizio rispetto agli ordinativi emessi non sia tale da assicurare il compimento degli interventi nel termine prefissato, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'esecuzione del servizio;
- c) quando l'Appaltatore, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica, alla contabilità del servizio, e/o per qualsiasi altra causa non giustificabile, sospenda o ritardi l'esecuzione del servizio.

La risoluzione opera di diritto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice.

Peraltro, nei casi previsti nelle lettere b) e c) del comma precedente, la risoluzione non potrà dichiararsi se non dopo la notifica di una formale diffida da parte della Società, che prescriva quanto l'Appaltatore debba fare per mettersi in regola con i propri obblighi, assegnando il relativo termine di adempimento. Trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia integralmente adempiuto alle prescrizioni intimategli, la Società potrà fare la dichiarazione di risoluzione del contratto, che sarà notificata dalla Società all'Appaltatore.

Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione d'ufficio, non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo previsto nel comma precedente.

È facoltà della Società di risolvere in qualunque momento il contratto, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito, ai termini dell'articolo 134 del Codice, escluso ogni altro compenso.

Il decimo dell'importo del servizio non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Non spetterà all'Impresa il compenso stabilito dall'articolo 134 del Codice nel decimo dell'importo delle prestazioni non ultimate.

ART. 23) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferme le cause di risoluzione di cui al comma 1 dell'articolo 108 del Codice, la Società procederà alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci o sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

Il contratto sarà altresì risolto alla presenza delle circostanze di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 108 del Codice e nel rispetto delle modalità ivi previste.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi che la Società dovrà sopportare per effetto della risoluzione del contratto, ivi compresa l'eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio

La Società inoltre procederà alla risoluzione del contratto qualora l'Autorità pubblica decreti o accerti che il Servizio di cui in oggetto debba essere svolto nell'ambito del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani gestito dagli enti territoriali competenti lungo il tracciato autostradale.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Società l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree occupate e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dalla stessa Società; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Società provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

ART. 24) RECESSO PER VOLONTÀ DELLA SOCIETÀ

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è facoltà della Società recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento all'Appaltatore delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, ai termini dell'articolo 109 del Codice, escluso ogni altro compenso.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Il recesso di cui al presente articolo dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 109, commi da 2 a 6, del Codice.

ART. 25) SISTEMA QUALITÀ DELL'IMPRESA

La Società può richiedere l'accesso a tutta la documentazione del Sistema Qualità dell'Impresa inerente la gestione della fornitura e l'Impresa ha l'obbligo di fornirla, senza oneri per la Società.

La Società può eseguire ispezioni ed acquisire copia della documentazione al fine di verificare la conformità della gestione alle norme di qualità adottate; a titolo esemplificativo potranno essere richiesti documenti quali:

- il piano dei controlli che l'Impresa deve autonomamente disporre nell'ambito del Sistema Qualità;
- la documentazione inerente la gestione dei reclami eventualmente avanzati da parte della Società o di terzi aventi titolo per farlo.

La Società adotta le opportune misure per tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite in virtù del presente articolo.

ART. 26) DIRETTORE TECNICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dichiara che le funzioni di Direttore Tecnico, per tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente contratto, verranno svolte danato a

ART. 27) INFORMATIVA D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e Regolamento UE 679/2016

I dati e le informazioni acquisiti da ciascuna delle parti nell'ambito del rapporto contrattuale devono essere trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo e all'esecuzione del contratto secondo le modalità del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 679/2016. I dati personali relativi all'Impresa/Professionista saranno trattati da Autostrada del Brennero S.p.A. per le finalità necessarie al rapporto contrattuale e con le modalità descritte nell'Informativa ai Fornitori consultabile all'indirizzo web www.autobrennero.it.

Contatto: privacy@autobrennero.it

ART. 28) TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il soggetto affidatario sarà tenuto all'osservanza delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e del DUVRI.

In capo alla Società rimarranno gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto ed in particolare:

- l'informativa sui rischi ambientali e sulle misure di prevenzione ed emergenza;
- la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).

In ordine al coordinamento ed alla informazione reciproca di cui al comma 2, lettera b) del citato articolo 26, il soggetto affidatario dovrà fornire le specifiche informazioni relative alle attività oggetto di affidamento anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

ART. 29) RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01

L'Appaltatore, nell'ambito del rapporto contrattuale con Autostrada del Brennero S.p.A., si obbliga a:

- a) non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:
- atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del "Modello di organizzazione e gestione – D.Lgs. 231/01", del "Codice Etico e di Comportamento", nonché dei valori e dei principi enunciati nel documento "Politica per la qualità, l'ambiente e la sicurezza" di Autostrada del Brennero s.p.a., consultabili sul sito INTERNET all'indirizzo www.autobrennero.it;
 - atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal citato decreto legislativo, a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità;

- b) ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza di Autostrada del Brennero s.p.a. o del Responsabile interno dell'area cui il presente contratto si riferisce. Nel caso in cui i documenti e le informazioni richieste riguardino il personale dell'Impresa, questa si impegna ad informare gli interessati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. L'informativa completa è consultabile sul sito alla sezione fornitori;
- c) garantire la tutela dei lavoratori e l'assenza di condizioni di sfruttamento del personale che opera per essa, e acconsente e collabora alle verifiche che in tal senso dovessero essere effettuate dalla Società;
- d) non occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia stato revocato o annullato oppure sia scaduto e non ne sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge, e acconsente e collabora alle verifiche che in tal senso dovessero essere effettuate dalla Società.

ART. 30) DOMICILIO LEGALE

Agli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione ad esso relativa le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali, agli indirizzi postali e di posta elettronica certificata sopra richiamati.

ART. 31) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie derivanti dall'iscrizione delle riserve e tutte quelle che dovessero insorgere, in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto di appalto e delle norme di legge vigenti in materia, saranno deferite, in via esclusiva, al Foro di Trento.

Troveranno applicazione le norme stabilite in materia dal Codice.

ART. 32) FORMA DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il contratto:

- sarà redatto mediante utilizzo di strumenti informatici;
- sarà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in unico originale, per essere archiviato e conservato dalla Società secondo le vigenti disposizioni in materia di conservazione dei documenti informatici (l'Impresa potrà in ogni momento ottenere copia conforme all'originale previa corresponsione della relativa imposta di bollo);
- sarà firmato non contestualmente, viene scambiato fra le parti tramite posta elettronica certificata (PEC) e si perfezionerà al momento dell'ultima sottoscrizione;
- sarà soggetto a imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi dell'articolo 2, Parte I, della tariffa, allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del medesimo D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come da Autorizzazione n. 107287/14 dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Trento rilasciata il 29/12/2014;
- sarà da registrarsi solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131,

poiché regolerà solo prestazioni soggette ad IVA.

ART. 33) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del contratto i seguenti documenti:

- a) l'elenco prezzi unitari;
- b) l'elenco prezzi sicurezza;
- c) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, compresi gli allegati;
- d) lo schema di contratto;
- e) il DUVRI.

Letto, confermato e sottoscritto

Trento, li

L'IMPRESA

LA SOCIETA'